

Attualità

Decreto “Antifrodi” sui bonus edilizi, le risposte ai dubbi dei contribuenti

22 Novembre 2021

Disponibili sul sito dell’Agenzia le soluzioni a singoli quesiti sulla misura che ha previsto ulteriori garanzie per contrastare possibili illeciti nella fruizione degli sconti

punto interrogativo L’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura, previsto dal decreto “Antifrodi”, non sussiste per il contribuente che ha pagato le fatture del fornitore in data 11 novembre 2021, e che al 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto, non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica per l’opzione. È la prima risposta dell’Agenzia alle **Faq** sul DI n. 157/2021, la misura che ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai decreto “Antifrodi” *bonus* edilizi, prevedendo fra l’altro, con l’inserimento dell’articolo 122-*bis* nel DI “Rilancio”, lo stop fino a 30 giorni della cessione del credito o dello sconto in fattura nel caso in cui emergano profili di rischio da verificare.

(Faq n. 2)

Per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal DI “Rilancio” (articolo 119, comma 13-*bis*).

(Faq n. 3)

Per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal *Superbonus*, indicate nell’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (*bonus* ristrutturazioni, efficienza energetica, antisisma, facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica), è necessario far asseverare la sola congruità delle

spese, come indicato nell'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL n. 34/2020, previsto dal decreto "Antifrodi".

(Faq n. 4)

Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel *Superbonus*, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

(Faq n. 5)

I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni relative ai lavori rientranti nel *Superbonus* possono asseverare per lo stesso tipo di intervento anche la congruità delle spese sostenute, prevista dal decreto "Antifrodi".

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/decreto-antifrodi-sui-bonus-edilizi-risposte-ai-dubbi-dei-contribuenti>